

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**Doc. XCI**

**n. 1**

## **RELAZIONE**

**SUI PROGRAMMI DI PROTEZIONE, SULLA LORO EFFICACIA E SULLE MODALITÀ GENERALI DI APPLICAZIONE PER COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA**

**(Secondo semestre 1994)**

*(Articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)*

**presentata dal Ministro dell'interno**


**(BRANCACCIO)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1995**  
—————





*Il Ministro dell'Interno*  
N. 1062/10-234/4



Roma, 27 FEB. 1995

Signor Presidente,

ai sensi dell'art. 16 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, trasmetto l'unita relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, riferita al 2° semestre 1994.

La cennata relazione, per i suoi contenuti, offre un valido spaccato della "gestione" dei pentiti, utile ad una conoscenza dell'intero fenomeno anche per gli anni passati.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

Antonio Brancaccio

---

Gent.mo  
Sen. Carlo SCOGNAMIGLIO  
Presidente del Senato della  
Repubblica

R O M A



**I N D I C E**

Premessa .....	Pag.	7
Programmi di protezione .....	»	11
Efficacia del programma di protezione .....	»	15
Modalità generali di applicazione dei programmi .....	»	18
Allegati .....	»	29



MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## PREMESSA

La disciplina normativa del sistema di protezione e di assistenza di coloro che collaborano con la Giustizia rappresenta, indubbiamente, uno degli strumenti più innovativi ed efficaci che il Legislatore ha recentemente posto a disposizione della Magistratura e delle Forze di Polizia impegnate nella lotta contro il crimine organizzato.

Già la legge 15 novembre 1988, n.486, aveva attribuito ad una struttura di tipo straordinario, quale l'Alto Commissario Antimafia, il compito di adottare o far adottare tutte le misure occorrenti ad assicurare l'incolumità delle persone esposte a grave pericolo, per effetto della collaborazione fornita nell'ambito di indagini o di procedimenti relativi ad attività criminali di stampo mafioso.

Ma è soltanto con la legge 15 marzo 1991, n.82, che si è passati ad una organica disciplina della materia sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello funzionale, avendo creato un sistema normativo decisamente improntato a criteri di completezza e di razionalità.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

Uno dei cardini su cui si fonda l'intera normativa disciplinante la materia in questione è la netta separazione, nell'ambito del sistema di protezione e di assistenza dei collaboratori della Giustizia, tra il momento politico-decisionale ed il momento attuativo.

Nascevano quindi due distinte strutture, la Commissione Centrale ed il Servizio Centrale di Protezione, cui venivano rispettivamente affidati il processo decisionale di ammissione allo speciale programma di protezione e l'attuazione delle misure tutorie ed assistenziali contenute nel predetto piano di protezione.

La Commissione Centrale presenta, come elemento che ne contraddistingue le sue competenze, quello della collegialità deliberativa. Tale organo, infatti, a differenza dell'Alto Commissario Antimafia, è collegiale, a composizione interministeriale e presieduta da un Sottosegretario di Stato.

Il Servizio Centrale di Protezione, invece, cui compete, tra l'altro, dare esecuzione operativa allo speciale programma di protezione, è un organismo, anch'esso centralizzato, incardinato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Se si volessero pertanto individuare le ragioni che sottendono alla creazione del Servizio, non si potrebbe non privilegiare, da una parte, la necessità di tenere separate la fase deliberativa da quella esecutiva, e, dall'altra, l'esigenza di evitare pericolose confusioni tra i compiti istituzionali affidati alla Magistratura inquirente e quelli di gestione tutoria dei collaboratori, spettanti, quest'ultimi, evidentemente, agli operatori cui l'Ordinamento affida il mantenimento della sicurezza.

D'altra parte, l'aver centralizzato, in maniera pressochè esclusiva, anche il momento attuativo della tutela e dell'assistenza dei collaboratori della Giustizia rende evidente un'altra rilevante esigenza sentita dal Legislatore, e cioè quella di assicurare la necessaria uniformità ed omogeneità dei criteri esecutivi e di trattamento, da ancorare esclusivamente a finalità di massima protezione.

Il Servizio Centrale di Protezione, previsto dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n.82, è stato formalmente istituito con Decreto Interministeriale del 14 gennaio 1993, che ne ha stabilito la composizione interforze del personale.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

Il Servizio, mutuando la precedente esperienza dell'Ufficio dell'Alto Commissario Antimafia, ha infatti adottato il modulo interforze con la partecipazione di elementi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. E' presente, inoltre, una aliquota di personale appartenente all'Amministrazione Civile dell'Interno.

L'assetto interforze del Servizio trova la sua ragione di essere nell'esigenza di assicurare, anche in questo settore della pubblica sicurezza, il necessario coordinamento delle principali Forze di polizia.

\* \* \* \* \*

La presente relazione si propone quindi - in ottemperanza dello specifico obbligo imposto dal Legislatore ed in sintonia con i principi ispiratori della Legge n.82 del 1991 - di illustrare, con riferimento al secondo semestre del decorso anno, i profili attuativi dei programmi di protezione dei collaboratori della Giustizia, nonchè le tematiche relative alla loro efficacia ed alle modalità generali della loro applicazione.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOG. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

## - PROGRAMMI DI PROTEZIONE

La procedura per la definizione degli speciali programmi di protezione trae origine dalla proposta inoltrata alla Commissione Centrale dal Procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dal Capo della Polizia o dal Prefetto.

Solitamente, comunque, è l'Autorità Giudiziaria competente a proporre l'attuazione di misure tutorie idonee a garantire l'incolumità fisica di quelle persone che sono esposte ad un grave ed attuale pericolo, per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel quadro delle indagini preliminari o del giudizio in ordine ai reati previsti dall'art.380 c.p.p..

E' evidente che la procedura ora sommariamente descritta comporta dei necessari tempi tecnici, durante i quali, peraltro, le imprescindibili esigenze di tutela dei collaboratori e dei loro congiunti impongono l'adozione di misure urgenti e provvisorie, come già previsto dal Legislatore del '91, all'art.11, comma 1, ultima parte.

Tale prerogativa è stata attribuita al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il quale si avvale, come già detto, del Servizio Centrale

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

di Protezione, concentrando così nella medesima struttura il momento gestionale sia dei programmi speciali di protezione sia delle misure urgenti prodromiche ai programmi stessi.

Nella prima fase di efficacia della norma legislativa, si è assistito ad un generalizzato ricorso allo strumento delle misure urgenti che, nel primo semestre del '94, si ponevano in un rapporto di 3 a 1 rispetto al numero dei programmi speciali.

Tale fenomeno, di per sé non perfettamente in linea con la funzione che il Legislatore aveva attribuito ai provvedimenti del Capo della Polizia, era venuto ulteriormente ad aggravarsi in ragione della compresenza di un elevato numero di collaboratori che fruivano di misure tutorie e/o assistenziali a suo tempo disposte dall'Alto Commissario Antimafia, le quali permanevano nonostante il venir meno di situazioni oggettive di pericolo.

L'analisi delle cennate anomalie veniva sviluppata dal Gruppo di lavoro interministeriale, appositamente incaricato di esaminare le principali problematiche relative all'applicazione della normativa sulla protezione dei collaboratori, nonché di predisporre un nuovo testo regolamentare che sostituisse l'allora vigente D.I. del 26 novembre 1991.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

Sulla scorta delle indicazioni fornite dallo stesso Gruppo, venivano individuate le cause che determinavano le menzionate disfunzioni.

Innanzitutto, l'efficacia temporalmente indeterminata delle misure urgenti induceva gli Organi proponenti a dilazionare notevolmente l'inoltro delle proposte di definizione del programma speciale.

Contestualmente, la carente individuazione normativa dei necessari elementi conoscitivi a sostegno della richiesta di misure urgenti - nell'assenza di una successiva, tempestiva integrazione di tali notizie - impediva una aggiornata e ponderata valutazione circa il mantenimento dei provvedimenti urgenti e precludeva la conseguente decisione della Commissione Centrale.

Peraltro, già nel decorso semestre, la maggiore esperienza nel settore e l'affinata consapevolezza di tutte le componenti istituzionali in ordine alla effettiva funzione delle misure avevano già consentito di realizzare una positiva inversione di tendenza nel rapporto tra i provvedimenti urgenti e i programmi speciali di protezione, configurandosi, alla fine del '94, in termini di maggior equilibrio.

Il D.I. 24 novembre 1994, n.687, sulla base di tali considerazioni, ha pertanto previsto, all'art.4, che

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8 -

"i provvedimenti del Capo della Polizia cessano di avere effetto, decorsi novanta giorni, se la Commissione non ha deliberato il programma di protezione".

La norma stessa prevede, altresì, che tale termine può essere prorogato di altri novanta giorni, purchè sia stata già trasmessa la proposta di ammissione allo speciale programma.

Parallelamente, per soddisfare l'altra esigenza relativa al contenuto delle richieste di misure urgenti, la norma stessa ha dettagliatamente indicato gli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per poter meglio adeguare il programma urgente di protezione alle specifiche istanze di sicurezza.

Per quanto riguarda, invece, la necessità di definire le soluzioni tutorie ed assistenziali adottate dall'Alto Commissario Antimafia, questa è stata soddisfatta, in sede di normazione secondaria, da altra previsione che impone di ricondurre - secondo una precisa procedura e nel rispetto di termini perentori - le misure a suo tempo disposte nell'alveo dei "programmi speciali" ovvero in quello delle "misure ordinarie", facendo così progressivamente rifluire le pregresse soluzioni - sovente adottate in termini emergenziali - nel razionale ed organico "sistema di protezione" lentamente delineatosi nel tempo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 9 -

Il descritto sistema normativo induce quindi a ritenere che le rappresentate anomalie, già in buona parte corrette dalla prassi, potranno essere definitivamente eliminate, circoscrivendo la durata dell'efficacia delle misure urgenti e consentendo alla Commissione Centrale una tempestiva ed efficace valutazione, evitando così il cristallizzarsi delle misure urgenti.

## - EFFICACIA DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE

Il Decreto Interministeriale del 24 novembre 1994, n.687, integrando il dettato legislativo, ha individuato i criteri di formulazione del programma speciale di protezione, disciplinando, altresì, i suoi termini di efficacia, con riferimento al momento genetico, a quello terminale, nonché a quello, eventuale, di modifica.

Il programma speciale di protezione prevede quelle misure di carattere eccezionale necessarie a garantire l'incolumità fisica delle persone da proteggere. A tale scopo, vengono elencate nel predetto provvedimento le misure tutorie ed, eventualmente, quelle assistenziali la cui attuazione è demandata al Servizio Centrale di Protezione.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 10 -

Il programma, a termine, diviene efficace dal giorno in cui viene sottoscritto per accettazione dall'interessato.

Il testo regolamentare stabilisce altresì che, anche in assenza di una espressa previsione contenuta nel programma stesso, la Commissione Centrale proceda alla verifica delle misure disposte ai fini di una loro, eventuale modifica o revoca.

Tale statuazione ha ovviamente presente, innanzitutto, la fisiologica evoluzione del programma speciale di protezione che deve necessariamente adeguarsi alle mutevoli condizioni di vita e di sicurezza dei soggetti tutelati.

Basti pensare all'ipotesi - normativamente prevista - del cambiamento delle generalità che comporta l'inevitabile revisione del programma o addirittura la cessazione della sua efficacia, in ragione della definitiva e sicura integrazione socio-economica del collaboratore.

Per contro, il citato decreto interministeriale ha pure disciplinato l'ipotesi di un patologico sviluppo del programma che può sfociare o nella modifica o nella revoca dello stesso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 11 -

In tale ottica, la previsione regolamentare fa conseguire alla violazione degli impegni assunti dal collaboratore e dai suoi familiari, l'attivazione della procedura di riesame dell'efficacia del programma.

Peraltro, la stessa lettera del testo regolamentare evidenzia, a questo proposito, che non è un mero intento sanzionatorio ad ispirare tale iniziativa, ma l'esigenza appunto di garantire al meglio la sicurezza delle persone protette, anche attraverso queste minime, costanti forme di collaborazione.

L'art.5 ha infatti richiamato, in termini estremamente ampi, non solo l'inosservanza degli obblighi assunti dal collaboratore od il compimento di reati, ma anche qualsivoglia "altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato" che renda impossibile garantire allo stesso "adeguate misure di protezione".

Il medesimo profilo di sicurezza deve altresì ispirare la concreta attuazione di tale norma, affinché si mantenga coerente alla sua "ratio". Il sistema di protezione non ha e non deve venire ad assumere carattere "premiale": l'unico fine della disciplina del fenomeno deve essere quello di garantire, al massimo grado, la sicurezza di coloro che decidono di collaborare con la

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 12 -

Giustizia e dei loro familiari.

## - MODALITA' GENERALI DI APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI

Come rammentato in premessa, il Servizio Centrale di Protezione provvede all'attuazione del programma speciale di protezione. A tale scopo, l'attività della cennata struttura si concretizza in interventi di natura tutoria ed assistenziale.

Peraltro, ritenere che le attività del Servizio siano limitate all'attuazione del programma speciale - che pure richiede un impegno organizzativo e funzionale non indifferente - significa perdere di vista la complessità di un fenomeno che postula, invece, una varietà e molteplicità di interventi tutori ed assistenziali che molto spesso precedono il programma speciale di protezione.

Infatti, in casi di particolare urgenza ed in attesa della definizione dello speciale programma di protezione, il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza si avvale proprio del Servizio per attuare le necessarie misure di protezione e di assistenza adeguate alle esigenze del singolo caso.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 13 -

Si può quindi, seppur a grandi linee, individuare una grande ripartizione - non solo cronologica - degli interventi disposti dal Servizio Centrale di Protezione, in ottemperanza dei dettami della normativa vigente.

Si assiste a tutta una serie di attività poste in essere dal Servizio in una prima fase, definibile d'urgenza, che precede l'approvazione dello speciale programma di protezione da parte della Commissione Centrale, la quale abbisogna sempre di tempi più lunghi di quelli a disposizione del Servizio per un intervento tutorio in favore dei collaboratori e dei loro familiari.

Una volta definito lo speciale programma di protezione, il Servizio viene chiamato ad assolvere ad una serie di compiti, in parte anche identici a quelli compiuti in via d'urgenza, ma comunque giustificati non più o non soltanto dalle urgenti esigenze di protezione, ma anche dalla finalità di garantire il reinserimento dei soggetti protetti nel tessuto sociale e lavorativo attraverso la loro totale "mimetizzazione" e, in particolare, tramite il cambiamento delle loro generalità.

Anche se è ormai nota, almeno per gli addetti ai lavori, la tipologia degli interventi disposti dal Servizio, non appare del tutto inutile delineare, seppur in maniera generica e sintetica, il quadro delle principali

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 14 -

attività svolte nei confronti dei collaboratori della Giustizia e dei loro eventuali congiunti, al fine di garantirne la loro incolumità fisica.

Gli interventi del Servizio prendono il via non appena viene ricevuta la segnalazione da parte del proponente Procuratore della Repubblica, ora finalmente disciplinata e assimilata al modello di formulazione della proposta di definizione dello speciale programma di protezione.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti ed alla luce delle specifiche esigenze di sicurezza, il Servizio individua ed adotta quelle misure di tutela che, "personalizzando" il programma speciale di protezione, meglio riescono ad assicurare la tutela dell'incolumità del collaboratore e dei suoi familiari.

Una delle prime e più importanti misure disposte è l'immediato trasferimento delle persone non detenute in un comune diverso da quello di residenza. Tale intervento si rivela estremamente delicato, non solo perchè si sradicano dai loro luoghi di origine interi nuclei familiari, con ovvie difficoltà di inserimento degli stessi nelle nuove località, ma anche perchè - di fronte al verificarsi di una qualsiasi evenienza che comporti la cessazione delle misure tutorie ed assistenziali sino a

MODULARI  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 15 -

quel momento disposte - un loro eventuale rientro nelle località di provenienza può determinare una situazione di pericolo anche superiore a quella precedentemente fronteggiata.

Si provvede, quindi, alla sistemazione abitativa delle persone da proteggere nei nuovi luoghi di residenza, attraverso il reperimento di abitazioni che devono essere idonee a fungere da domicilio protetto ed il cui canone di locazione è a totale carico del Servizio. Immediatamente, nei casi di impossibilità a svolgere attività lavorativa, si eroga l'assegno di mantenimento - il cui importo viene stabilito dalla Commissione Centrale secondo indici predefiniti - e si assistono le persone protette nelle diverse necessità che le stesse manifestano.

Il Servizio si adopera quindi a porre in essere, per il tramite degli Organi di polizia territorialmente competenti, le misure di tutela adeguate al caso specifi-

co, concretantesi, nella gran parte delle circostanze, in servizi di vigilanza fissa o saltuaria presso il domicilio protetto.

Il Servizio provvede, inoltre, a mettere in atto speciali modalità di esecuzione delle traduzioni e dei piantonamenti.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 16 -

Nella fase seguente alla definizione dello speciale programma di protezione, si supera il momento emergenziale e si entra in un'ottica proiettata ad assicurare stabili condizioni di vita per le persone protette e, in prospettiva, a porre in essere utili iniziative per un loro reinserimento nel mondo lavorativo e sociale.

A tale proposito, è ormai da tempo che i "tecnici" della protezione sostengono che la piena efficacia del sistema tutorio possa realizzarsi solo attraverso la completa "mimetizzazione" delle persone da proteggere, cioè cercando di pervenire ad una situazione di assoluto anonimato dei collaboratori e dei loro congiunti, nell'ambito dei luoghi dove vengono inseriti.

Solo con un sistema impostato sul principio della "mimetizzazione" delle persone protette, si può inoltre evitare il notevole dispendio di energie umane e finanziarie, invece necessario se si volesse seguire la strada della protezione individuale di tutti i collaboratori.

E' chiaro, peraltro, che la formula della "mimetizzazione" verrà inevitabilmente ad atteggiarsi in maniera diversificata, a seconda dello stadio della procedura in atto e del grado del pericolo esistente.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 17 -

Nella fase delle misure urgenti, infatti, sarà sicuramente preferibile fare ricorso ad interventi di protezione da parte degli Organi territoriali di polizia, mentre, una volta definito lo speciale programma di protezione e realizzato il cambiamento delle generalità, si può considerare praticamente esclusa la possibilità di adottare le predette misure di tutela

Così nell'ambito delle misure urgenti disposte dal Capo della Polizia, si rivela sicuramente utile per il conseguimento degli obiettivi propri di questa fase - necessariamente transitoria - che il collaboratore ed i suoi familiari dispongano dei c.d. "documenti di copertura", previsti dall'art.13 della Legge n.82 del 1991 e disciplinati dettagliatamente nell'art.9 del decreto 24 novembre 1994, n.687.

Ovviamente, tale documento non può assolvere ad altra finalità che non sia quella di assicurare una forma di tutela immediata, ma inevitabilmente temporanea. Per altro verso, l'utilizzazione del "documento di copertura" viene ad essere circoscritta sia in ragione della sua connotazione funzionale sia per effetto della stessa previsione di legge, che ne limita l'uso "ai fini della riservatezza" del collaboratore.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 18 -

Al contrario, in una prospettiva volta a garantire una definitiva integrazione del soggetto tutelato nel tessuto economico-sociale, uno degli strumenti vincenti a disposizione dello Stato è dato proprio dalle procedure, ora finalmente e compiutamente fissate dal Legislatore, per il cambiamento delle generalità di quelle persone che fruiscono dello speciale programma di protezione e per le quali è intervenuta la delibera di autorizzazione da parte della Commissione Centrale.

Gli artt. 10 e 11 del decreto interministeriale del 24 novembre 1994, n.687, hanno compiutamente disciplinato alcuni fondamentali aspetti procedurali relativi, appunto, al mutamento delle generalità, e già peraltro delineati nel Decreto Legislativo del 28 marzo 1993, n.119.

In particolare, sono stati regolamentati i meccanismi di tenuta del registro dei dati relativi alle persone che decidono di mutare le proprie generalità. Con la cennata normativa regolamentare sono stati altresì messi a punto gli schemi procedimentali per le richieste degli atti o dei certificati relativi alle nuove generalità.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 19 -

In effetti, la mancata applicazione della normativa sul cambiamento delle generalità, dovuta essenzialmente all'assenza dei predetti supporti regolamentari, ha generato qualche motivo di lamentela nei collaboratori della Giustizia, sfociata anche in forme di protesta alquanto spettacolari.

Infatti, i collaboratori che ritengono giustamente più importante la propria tutela e quella dei propri cari rispetto a quelle effimere forme di gratificazione "premiale" si rendono conto dell'eccezionale validità di uno strumento che potrà consentire loro delle condizioni di vita di massima sicurezza.

Va anzitutto considerato che sotto l'aspetto più propriamente tecnico della protezione, i sistemi di vigilanza fissa rappresentano un potenziale indice di localizzazione del collaboratore, comportando un maggior rischio di circolazione di notizie riservate.

Sotto il profilo, poi, più squisitamente economico, un apparato imperniato sulla tutela individuale di tutti coloro che fruiscono di uno speciale programma di protezione si rivelerebbe particolarmente oneroso ed anche, probabilmente, povero di risultati concreti.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 20 -

Un sistema così strutturato, infatti, non solo richiederebbe l'impegno di ingenti risorse umane e materiali, ma potrebbe determinare costi non proporzionati ai benefici ottenuti, rischiando, in alcuni casi, di rivelarsi addirittura dannoso.

Lo strumento del cambiamento delle generalità si manifesta poi di fondamentale importanza anche per la realizzazione di quello che si può tranquillamente definire uno degli obiettivi fondamentali che il sistema di protezione - così come delineato dal Legislatore - deve perseguire.

Ci si riferisce alla necessità di reinserire queste persone protette nell'ambito sociale ed economico delle località dove sono state, ad un certo punto della loro vita e senza preavviso, trasferite.

Vanno, poi, opportunamente soppesati gli aspetti psicologici di queste persone che, impediti nello svolgimento di una normale vita di relazione, sono soggetti a soffrire, per tale ragione, un pesante stress psichico, con il pericolo di un loro, eventuale reinserimento nel mondo del crimine.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 21 -

E' evidente che, proprio grazie al cambiamento delle generalità, dovrebbe risultare meno problematico per le Istituzioni reinserire queste persone nel mondo del lavoro. Anche se, occorre avvertire, per ovvi motivi di eguaglianza sociale, il cambiamento delle generalità potrà consentire la spendita della falsa identità, ma non potrà mai attribuire al collaboratore qualità soggettive o requisiti, anche professionali, falsi.

Il Servizio, attualmente, ha già avviato le procedure per il cambiamento delle generalità di alcuni collaboratori e dei loro congiunti, per i quali è già intervenuta la necessaria, positiva delibera di autorizzazione da parte della Commissione Centrale.

\* \* \* \* \*

Da quanto detto, nonchè dagli allegati prospetti - che illustrano le imponenti dimensioni del fenomeno del "pentitismo" e l'insieme delle numerose misure adottate - emerge che il Servizio Centrale di Protezione, pur chiamato ad agire in situazioni "emergenziali", ha comunque adeguatamente fronteggiato le varie necessità, dando attuazione ai meccanismi previsti dalla normativa esistente.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 22 -

Peraltro, allo scopo di valorizzare ulteriormente le opportunità offerte dalla legge e di perfezionare la disciplina regolamentare, è stata avviata l'elaborazione - giunta ormai ad uno stadio avanzato - di un decreto che, innovando il D.I. 14 gennaio 1993, verrà a completare la nuova normativa di attuazione della legge n.82 del 1991, adeguando il modello organizzativo e funzionale del Servizio all'evoluzione del fenomeno.

MODULARIC  
INTERNO 314

MOD. 4



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A L L E G A T I

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

MODULARIO  
INTERNO 3/4

MOD 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## 1. SITUAZIONE GENERALE DEI COLLABORATORI DELLA GIUSTIZIA GESTITI DAL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE AL 31.12.1994 nr.968

### a. Appartenenti Aree Criminali nr.899

Mafia	nr.295
Camorra	nr.146
'ndrangheta	nr.135
Sacra Corona Unita	nr. 70
Altre	nr.253

#### Loro posizione giuridica

Detenuti in Istituti Penitenziari	nr.229
Detenuti in custodia extracarceraria	nr. 81
Liberi	nr.521
Liberi all'estero	nr. 6
Arresti domiciliari	nr. 50
Detenuti Domiciliari	nr. 12

### b. Testimoni di gravi eventi criminosi nr. 69

Mafia	nr. 22
Camorra	nr. 14
'ndrangheta	nr. 11
Sacra Corona Unita	nr. 4
Altre	nr. 18

## 2. FAMILIARI GESTITI DAL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE nr.3418

## 3. PROGRAMMI SPECIALI DI PROTEZIONE DEFINITI DALLA COMMISSIONE CENTRALE AL 31.12.1994:

DEFINITI	nr.413
REVOCATI	nr. 5


## 4. MISURE URGENTI DEL CAPO DELLA POLIZIA AL 31.12.1994 nr. 555

# Collaboratori di giustizia

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



## Aree criminali di appartenenza dei collaboratori della giustizia al 31 dicembre 1994



MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## TOTALI AL II° SEMESTRE 1994


	al 01.07.1994	al 31.12.1994	incremento
COLLABORATORI	nr. 774	nr.968	25,06%
FAMILIARI	nr. 2364	nr.3418	44,50%
MISURE URGENTI DEL CAPO DELLA POLIZIA	nr. 577	nr.555	- 3,81%
PROGRAMMI	nr. 197	nr. 413	+216

# Collaboratori di giustizia


Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Andamento mensile del numero collaboratori,  
programmi speciali e misure urgenti  
periodo 1 luglio - 31 dicembre 1994



Totale dei familiari dei collaboratori  
periodo 1 luglio - 31 dicembre 1994




**Collaboratori di giustizia**

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



**Numero collaboratori,  
programmi speciali e misure urgenti  
periodo 1 luglio - 31 dicembre 1994**



MODULARIC  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## INCREMENTO ANALITICO PERCENTUALE DEI COLLABORATORI DELLA GIUSTIZIA

DATA	NR. COLLABORATORI	AUMENTO % MENSILE	AUMENTO % TOTALE
31/12/93	602	000	000
01/07/94	774	28,57	28,57
01/08/94	801	03,48	33,05
01/09/94	858	07,11	42,52
01/10/94	892	03,96	48,17
01/11/94	955	07,06	58,63
01/12/94	965	01,04	60,29
31/12/94	968	0,31	60,79

MODULARIC  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## INCREMENTO ANALITICO PERCENTUALE DEI FAMILIARI DEI COLLABORATORI DELLA GIUSTIZIA

DATA	NR. FAMILIARI	AUMENTO % MENSILE	AUMENTO % TOTALE
31/12/93	1759	000	000
01/07/94	2364	34,39	34,39
01/08/94	2506	06,00	42,46
01/09/94	2615	04,34	48,66
01/10/94	2671	02,14	51,84
01/11/94	2932	09,77	66,68
01/12/94	3335	13,74	89,59
31/12/94	3418	02,48	94,31

MODULARIC  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## INCREMENTO ANALITICO PERCENTUALE DELLE MISURE URGENTI DEL CAPO

### DELLA POLIZIA IN FAVORE DEI COLLABORATORI DELLA GIUSTIZIA

DATA	NR. MISURE URGENTI	AUMENTO % MENSILE	AUMENTO % TOTALE
31/12/93	487	000	000
01/07/94	577	18,48	18,48
01/08/94	519	-10,05	06,57
01/09/94	576	10,98	11,83
01/10/94	572	-00,70	11,75
01/11/94	608	06,29	24,84
01/12/94	596	-01,97	22,38
31/12/94	555	-06,87	13,96

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## INCREMENTO NUMERICO DEI PROGRAMMI SPECIALI

### DEFINITI DALLA COMMISSIONE CENTRALE

DATA	NR. PROGRAMMI	INCREMENTO MENSILE
31/12/93	115	000
01/07/94	197	82
01/08/94	282	85
01/09/94	282	000
01/10/94	320	38
01/11/94	347	27
01/12/94	369	22
31/12/94	413	44

